



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 13/02/2025

OGGETTO:	Carnevale di Fano 2025 - divieto uso di ombrelli per la raccolta del getto di dolciumi e bombolette spray - divieto di vendita di super alcolici e di bevande in contenitori di vetro o lattine
----------	---

IL SINDACO

DATO ATTO che nelle giornate del 16 e 23 febbraio 2025 e 02 marzo 2025 è previsto lo svolgimento del CARNEVALE DI FANO edizione 2025;

RILEVATO che, nel corso delle sfilate dei carri allegorici -evento di massimo richiamo di pubblico in ordine al carnevale cittadino-, si procede tradizionalmente al “getto” indifferenziato di dolciumi sulla folla;

DATO ATTO che soventemente numerose persone fanno uso di ombrelli aperti impugnati in modo inverso tramite il puntale atti a raccogliere il getto dei dolciumi;

RILEVATO che, nel corso degli ultimi anni, per ragioni di sicurezza a salvaguardia dell'integrità fisica degli spettatori si è cercato di correggere tale abitudine all'uso improprio degli ombrelli tramite la realizzazione e l'uso di appositi contenitori di cartone di cui si sollecita l'uso esclusivo (c.d. "prendi getto");

RITENUTO opportuno preservare l'incolumità pubblica in relazione al ricorrente uso improprio e scorretto degli ombrelli a salvaguardia della salute delle persone e specialmente dei bambini; tali ombrelli, infatti, vengono usati imprudentemente in un contesto di concitazione competitiva nella conquista dei dolciumi gettati dai carri e possono arrecare danni alle persone specialmente per contusioni al volto determinate dall'estremità delle bacchette (stecche);

RITENUTO pertanto di garantire al pubblico presente alle sfilate dei carri allegorici condizioni di maggiore sicurezza possibile pur nella tipicità storica dell'evento carnevalesco e dell'animazione popolare che lo connota nel momento del "getto";

DATO ATTO inoltre che persiste anche l'abitudine nell'ambito delle manifestazioni carnevalesche dell'uso di bombolette spray che emettono sostanze schiumogeni e/o filanti;

RILEVATO che l'uso di tali sostanze rende il manto stradale scivoloso con potenziale pericolo per i pedoni;

VISTA la nota della Questura di Pesaro e Urbino del 10/02/2025 in atti ente con p.g. n. 14271/2025,

nella quale sono indicati alcuni provvedimenti a cura del Comune per la manifestazione Carnevale di Fano 2025;

VISTO inoltre il verbale della CPVLPS del 12/02/2025, in atti ente con p.g.n.15574 del 12/02/2025, con cui si richiede, il divieto di vendita di super alcolici e di bevande in contenitori di vetro e in lattina, e il divieto di utilizzo di bombolette spray, nell'area interessata dalla manifestazione;

DATO atto che il contenuto della presente ordinanza è stato anticipato alla Prefettura di Pesaro Urbino ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.lgs 267/2000 ;

VISTO l'art. 54, comma 4 e 4 bis, del D.Lgs.n.267/2000 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTA la L.689/1981;

VISTO l'art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;

ORDINA

Nell'area interessata :

- **e' fatto divieto di usare ombrelli per la raccolta del "getto" di dolciumi nel corso delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Fano 2025 previste per i giorni 16 e 23 febbraio 2025 e 2 marzo 2025 (nonché per eventuali date successive di recupero per eventi atmosferici avversi);**
- **e' fatto divieto di usare bombolette spray durante tutte le manifestazioni pubbliche relative al Carnevale di Fano 2025 inclusa la sfilata dei carri allegorici;**
- **e' fatto divieto dall'inizio ufficiale della sfilata allegorica e sino al termine della stessa(ore 15, 00- ore 19,00) di vendita, miscita e/o consumo di bevande super alcoliche;**
- **all'interno del suddetto perimetro e per il periodo temporale sopra indicato è vietato anche il possesso ovvero la detenzione ovvero l'uso di bottiglie di vetro e/o lattine; si precisa che è consentito agli esercizi commerciali la somministrazione e la miscita di bevande in genere solo in contenitori di plastica.**

I trasgressori potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art.650 del codice penale, nelle sanzioni di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000.

DISPONE

1. che il Corpo di Polizia Locale di Fano verifichi il rispetto della presente ordinanza;

2. di richiedere a S.E. il Prefetto di Pesaro Urbino di valutare il coinvolgimento delle altre forze dell'ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza;

3. che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:

- Prefettura di Pesaro e Urbino;
- Questura di Pesaro e Urbino;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante dei Carabinieri di Fano;
- Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;
- Dirigente Comandante della Polizia Municipale di Fano.

4. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.

E' ammesso ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.

Fano, li 13/02/2025

IL SINDACO
f.to Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005